



COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA



COMUNE DI VILLA DI SERIO

RETICOLO IDRICO MINORE

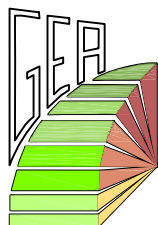
-	26/11/2012	AGGIORNAMENTO SU INDICAZIONI STER DI BERGAMO E CONSORZIO DI BONIFICA	-	-	-
-	10/03/2011	AGGIORNAMENTO SU INDICAZIONI STER DI BERGAMO	-	-	-
-	20/12/2004	-	-	-	-
REV	DATA	MODIFICHE	DIS	CON	APP



TITOLO ELABORATO

REGOLAMENTO CONSORTILE

SCALA PLOT.	SCALA	COMMESSA	FASE PROG.	NOME FILE	TIPOLOGIA	TAVOLA
-	-	-	ESEC	-	-	-



di S. Ghilardi & C. s.n.c.
24020 RANICA (Bergamo)
Via Tezze, 1
Telefono e Fax: 035.340112
E - Mail: gea@mediacom.it

Dott. Geol. SERGIO GHILARDI
iscritto all' O.R.G. della Lombardia n° 258

Dott. Ing. FRANCESCO GHILARDI
iscritto Ord. Ing. Prov. BG n. 3057

INDICE

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	1
2. DEFINIZIONI	1
3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
4. COMPETENZE.....	3
5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO	4
6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE	5
7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA	8
8. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI	9
9. PRATICHE AUTORIZZATIVE E CANONI.....	10
10. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.....	12

ALLEGATI

- A. Canoni di polizia idraulica

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le norme e le condizioni che devono essere rispettate nella gestione delle attività all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo di Bonifica, individuato ai sensi dell'allegato D alla D.G.R.L. n. IX/2762 del 22/12/2011. In particolare, aggiorna e sostituisce la precedente versione che il Consorzio di Bonifica aveva trasmesso ai Comuni appartenenti al comprensorio, redatta ai sensi dell'allora vigente D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002, che oggi è stata sostituita dalla succitata D.G.R..

Nella Delibera si indica che “.. i Consorzi svolgono funzioni di polizia idraulica sui canali di bonifica e/o irrigazione di cui all'allegato D nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 9 febbraio 2010 – n. 3.....”; il Consorzio di Bonifica, quindi, assume piene funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nella sua rete di bonifica ed irrigazione ed è tenuto, di conseguenza, a definire un regolamento che sia di univoca applicazione per tutti gli ambiti comunali ricadenti nel comprensorio.

2. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, ai termini tecnici utilizzati vengono attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni:

- a) Reticolo di Bonifica: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato “D” alla D.G.R. n. IX/2762 del 22/12/2011 “Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica”, eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali (sarà cura dei Consorzi suddetti provvedere a comunicare tale integrazione agli uffici regionali).

A tale reticolo appartengono tre differenti tipologie di corsi d'acqua:

- canali di bonifica idraulica realizzati dal Consorzio di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati;
- canali privati, gestiti dal Consorzio di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo;

- corsi demaniali che erano stati iscritti nell'elenco delle acque pubbliche le cui competenze sono state attribuite al Consorzio.
- b) Fascia di rispetto: è definita come una porzione di territorio nell'intorno dei corsi d'acqua da tutelare, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento, misurata dal piede dell'argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa per entrambe le sponde.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimento ai sensi del presente regolamento attuativo sono:

- la D.G.R. n. IX/2762 del 22/12/2011 “Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici”;
- il R.R. n. 3 del 08/02/2010 “Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale””;
- la L.R. n. 31 del 05/12/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
- il R.D. n. 523 del 25/07/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
- il R.D. n. 368 del 08/05/1904 “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” - titolo VI “Disposizioni di polizia”.

In particolare, in allegato D alla D.G.R. n. IX/2762 (che sostituisce integralmente la precedente D.G.R. 7/7868 del 2002 e s.m.i.) è riportato l'elenco dei corsi d'acqua appartenenti alla rete di bonifica, ai quali si applicano le indicazioni e prescrizioni del presente documento.

Nella L.R. n. 31/2008, invece, all'art. 85 comma 5 viene affermato che la Giunta Regionale individua il reticolo idrico di competenza consortile ed approva il regolamento di polizia idraulica. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, vengono applicate le disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904 – titolo VI.

Tale regolamento è stato pubblicato da Regione Lombardia in data 08/02/2010, con le finalità prioritarie di conservare le opere di bonifica ed irrigazione affidate ai Consorzi, tutelare il reticolo idrico di competenza consortile, difendere le relative fasce di rispetto.

Per quanto attiene, quindi, i corsi inseriti nella rete di bonifica, la disciplina delle attività di polizia idraulica è normata dal suddetto regolamento, che è stato elaborato con riferimento a quanto disposto dal titolo VI del R.D. 368/1904, che indica, all'interno di ben stabilite fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione o nulla osta idraulico da parte del competente Consorzio.

Il R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" resta comunque il principale riferimento ai fini delle definizioni di acque pubbliche e di attività vietate o soggette a restrizione, da applicarsi ai corsi appartenenti rispettivamente ad allegato A ed a reticolo idrico minore di competenza comunale.

4. COMPETENZE

La D.G.R. 7/7868 c.m.i. trasferiva una serie di competenze in termini di gestione del Reticolo Idrico Minore dalla Regione alle Amministrazioni Comunali, alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica. In particolare, la delibera stabiliva, con decorrenza 15/02/2002, il trasferimento delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico consortile, di cui all'allegato D alla stessa, e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti alla suddetta classificazione, ai Consorzi di Bonifica.

Tali funzioni sono confermate ai sensi di quanto stabilito al punto 9 della nuova D.G.R. IX/2762, che ha sostituito la succitata D.G.R. 7/7868.

In particolare, le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie:

- *Urbanistiche*: mappatura dei corsi d'acqua del reticolo idrico consortile e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- *Manutentive*: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento;
- *Amministrative*: rilascio di concessioni, autorizzazioni, nulla osta, pareri, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.

Le attività di carattere urbanistico sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, che ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto su tutta la rete di bonifica, così come definite dal competente Consorzio.

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa del reticolo idrico definito nell'allegato D alla D.G.R. IX/2762, le competenze sono poste in capo al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

La L.R. 31/2008 (rif. art. 79) riconosce l'autonomia e le funzioni dei preesistenti Consorzi di irrigazione e Consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno dei comprensori di bonifica; a questi viene imposto l'obbligo di rispettare previsioni e imposizioni del piano comprensoriale di bonifica. Parte della rete di bonifica viene data in gestione proprio a questi ultimi, ed è coordinata attraverso la stipula di apposite convenzioni tramite le quali vengono trasferiti anche i compiti di manutenzione e di salvaguardia, ai sensi del R.D. 368/1904, del R.R. 3/2010 e del presente regolamento. All'interno delle suddette convenzioni viene anche definita la rappresentatività nei riguardi degli interlocutori istituzionali, ripartita tra Consorzio di Bonifica e Compagnia o Consorzio irriguo.

5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Consortile sono fissate, secondo quanto disposto nel R.D. 368/1904, in linea generale in misura pari a 10 m, derogabile a 5 m a seconda dell'importanza riconosciuta ai singoli corsi. Tale indicazione è stata confermata anche nel R.R. 3/2010, art. 3 lettera a).

In particolare, una fascia ridotta a 5 m viene assegnata in base verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- il corso idrico presenta dimensioni dell'alveo relativamente contenute;
- il corso idrico è dotato di portate d'acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte dell'anno;
- il corso idrico è caratterizzato dall'essere ramo secondario derivato da un ramo principale di superiore importanza;
- il corso idrico è tombinato o coperto e attraversa aree urbanizzate.

Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze devono essere misurate dal piede dell'argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Al presente regolamento viene allegata carta con l'identificazione di tutta la rete facente capo al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, nella quale i

tracciati sono stati rappresentati con due colorazioni differenti, cui vengono attribuite fasce di rispetto rispettivamente di 10 e 5 m.

6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE

Per quanto attiene i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Consortile, vengono fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all'interno della fascia di rispetto, con riferimento al R.D. n. 368/1904 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi", titolo VI "Disposizioni di polizia idraulica", come recepite nel successivo R.R. 3/2010.

In particolare, si stabilisce che:

1. è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi della rete consortile, ancorché in alcuni periodi dell'anno rimangano asciutti;
2. è vietata la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni all'interno delle fasce di rispetto; per gli edifici attualmente già esistenti sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo sulle volumetrie esistenti;
3. non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 4 m dal ciglio o dall'unghia arginale; sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità, per le quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative sottoposte al Consorzio stesso;
4. non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 4 m rispetto alla sommità della sponda incisa; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali il Consorzio fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso;
5. non è consentita la movimentazione di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede degli argini o dalla sommità della sponda incisa per una distanza di almeno 4 m;
6. è vietata l'apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m;

7. è vietata l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica;
8. è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza dei corsi d'acqua della rete di bonifica;
9. è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale a distanza inferiore ai 10 m dalla sommità della sponda incisa o lungo le vie di accesso ai corsi ed alle opere connesse alla rete di bonifica;
10. è vietato bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
11. è vietato il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi d'acqua;
12. è vietato variare o alterare i ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua;
13. ai sensi del D. Lgs. 152/99, art. 41, è vietato qualsiasi nuovo intervento di tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale;
14. è vietato scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
15. è vietato occupare o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua.

Viene comunque fornita tabella riassuntiva delle distanze minime da rispettare per l'esecuzione degli interventi precedentemente citati.

Si evidenzia che, nel caso di corsi d'acqua aventi fascia di rispetto pari a 5 m, se ricadenti all'interno di aree edificate e/o di completamento, eventualmente intubati o coperti, regimati da monte, le distanze precedentemente dettagliate possono essere ridotte secondo quanto indicato in tabella, comunque previa autorizzazione a seguito di specifiche valutazioni da parte del Consorzio di Bonifica.

ATTIVITA'	DISTANZA <i>per corsi con fascia di rispetto pari a 10 m</i>	DISTANZA <i>per corsi con fascia di rispetto pari a 5 m</i>
<i>Apposizione di recinzioni</i>	4 m	fino a 1,5 m
<i>Piantagione di alberi</i>	4 m	fino a 1,5 m
<i>Installazione di siepi</i>	4 m	fino a 1,5 m
<i>Movimentazione di terreno</i>	4 m	fino a 2 m
<i>Realizzazione di fabbricati</i>	10 m	fino a 5 m
<i>Apertura di canali</i>	2 m	2 m
<i>Realizzazione di depositi di materiali</i>	10 m	fino a 5 m

Sono interventi che richiedono il rilascio di autorizzazione o concessione da parte del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca:

1. variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
2. interventi di manutenzione o di integrazione del verde ripariale;
3. costruzione di ponti, opere di difesa spondale che non comportino restringimenti d'alveo, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
4. realizzazione di opere di derivazione o di prelievo di acqua dai canali consorziali per usi diversi da quello agricolo;
5. immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
6. costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché sentieri e carreggiate sulle scarpate degli argini;
7. transito sulle sommità arginali e sulle banchine con veicoli di ogni tipo;
8. estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
9. temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio.

Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito dell'istante presentare proposta di

sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo. Il Consorzio è tenuto ad esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell'intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione/concessione ai lavori; è l'istante stesso che si deve preoccupare di attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale nel caso di canali demaniali con l'Agenzia del Demanio, raccogliendo anche il parere di Regione Lombardia riguardo la variazione del tracciato e conseguente richiesta parere di Variante allo Studio del Reticolo idrico minore, e con il Consorzio di Bonifica per quelli non demaniali.

7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico consortile viene attuata dal Consorzio di Bonifica direttamente o mediante accordi o convenzioni con altre Compagnie e Consorzi di Irrigazione esistenti.

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d'acqua stesso sono state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Per poter accedere ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, previa autorizzazione da parte del Consorzio, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.

Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- opere di pulizia dell'alveo naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
- taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
- rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l'attuarsi di:

- pulizia e controllo di stabilità delle strutture;

- rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

Interventi di manutenzione di alveo, sponde ed opere idrauliche possono essere attuati anche da soggetti diversi, purché debitamente autorizzati dal Consorzio. Tali operazioni, da realizzarsi secondo quanto specificato precedentemente, sono soggette a presentazione di domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione localizzativa delle aree o delle opere sulle quali si vuole intervenire.

8. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI

L'imposizione di fasce di rispetto sui corsi d'acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, racchiudono il duplice aspetto di contribuire sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose accresce la resistenza del terreno all'erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l'istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia.

Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento:

- qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto deve prevedere l'uso di specie autoctone;
- opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc.....;
- entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto;

- è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 4 m rispetto alla sommità della sponda incisa;
- è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione dei tracciati;
- è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e della sicurezza degli utilizzatori, accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili.

9. PRATICHE AUTORIZZATIVE E CANONI

Le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere nella gestione del reticolo idrico di sua competenza sono identificate in:

1. espressione di pareri di compatibilità idraulica;
2. rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d'acqua e le attività all'interno delle fasce di rispetto;
3. emissione di canoni per il rilascio delle concessioni;
4. riscossione di canoni di cui sopra;
5. attività di manutenzione sui corsi di competenza.

Le concessioni riguardano opere interferenti con il corso d'acqua e le sue pertinenze, hanno carattere oneroso e sono soggette a pagamento di canone di polizia idraulica; le autorizzazioni, invece, riguardano il permesso di eseguire interventi ed opere nelle fasce di rispetto e non sono soggette a pagamento di canone.

Al momento del rilascio della concessione, ne vengono stabiliti condizioni, durata e importo del canone da versare al Consorzio. Generalmente la durata è fissata in 8 anni, salvo casi particolari di opere per le quali sono necessarie valutazioni specifiche. La durata massima viene comunque stabilita in anni 19.

A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte relative ai corsi d'acqua consortili, si applicano i canoni di polizia idraulica definiti nella D.G.R. IX/2762, allegato C.

In particolare, le opere o attività soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono:

- a) attraversamenti;
- b) parallelismi;
- c) coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi;
- d) scarichi;
- e) transiti arginali e rampe di collegamento;
- f) occupazione di aree demaniali.

Consorzio di Bonifica, con propria determinazione, ha definito ulteriori categorie di opere soggette a Canone specifico, che vengono nel seguito riportate:

- muri di sponda con plinto di fondazione;
- canalizzazioni a cielo aperto complete di fondo e sponde in manufatto cementizio;
- concessioni in uso di aree resesi disponibili a seguito della tombinatura di canali di pertinenza consortile eseguite dal Consorzio;
- utilizzazioni non agricole di acque consortili comunque compatibili con la gestione irrigua.

L'elenco dei canoni come indicato nell'allegato C alla D.G.R. IX/2762 è riportato in allegato al presente regolamento, unitamente ai canoni specifici sopra definiti.

I richiedenti la concessione/autorizzazione per le opere inerenti il reticolo idrico consortile devono presentare la seguente documentazione di rito:

1. domanda completa di dati anagrafici e fiscali, secondo fac-simili predisposti dal Consorzio;
2. relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell'intervento che si vuole realizzare, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che subentreranno al presente regolamento;
3. disegni del manufatto;
4. corografia in scala 1:10.000;
5. copia autentica dell'estratto catastale in scala 1:2.000;

6. aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
7. fotografie del luogo interessato dalla domanda.

10. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

L'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/06 c.m.i. è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi inseriti nel reticolo di bonifica, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere preventivo rilasciato dal Consorzio di Bonifica. Il Consorzio stesso rilascia anche concessione per la realizzazione del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare relativo Canone concessorio in base alle indicazioni riportate nel paragrafo precedente.

Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) e le indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque come recepite dal Programma di Tutela ed Uso delle Acque approvato da Regione Lombardia, cui si rimanda per qualsiasi riferimento.

Il P.A.I. prevede l'emanazione di una direttiva specifica da parte dell'Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri stabiliti nella normativa regionale (P.T.U.A.), che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Sono escluse da tali limiti le aree montane e quelle afferenti direttamente nei fiumi Serio, Adda, Cherio, Brembo, Oglio.

In linea generale, gli obiettivi del P.T.U.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati

superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d'acqua superficiali. In particolare:

- *aree di ampliamento ed espansione residenziale*: deve essere previsto, ove possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superficie impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura;
- *aree di ampliamento ed espansione industriale*: deve essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superficie non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno $T = 20$ anni).

Ai fini dell'ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle acque scaricate, si fa riferimento a:

- regolamento regionale 24/03/2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- regolamento regionale 24/03/2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- D. Lgs. 152/06.

Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell'argomento.

Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda di autorizzazione alla Provincia, viene richiesto il parere del Consorzio di Bonifica secondo procedura che richiede la seguente documentazione di rito:

1. corografia in scala 1:10000;
2. estratto aerofotogrammetrico in scala 1:2000 o 1:5000
3. estratto mappa catastale in scala 1:2.000;

4. disegni del manufatto di scarico: piante, sezioni e prospetti in scala adeguata;
5. fotografie del luogo interessato dalla domanda;
6. relazione tecnica di accompagnamento con valutazione della portata dello scarico e del corso d'acqua recettore con tempo di ritorno $T = 20$ anni.

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti	
A.1	Attraversamenti di linee elettriche con tensione sino a 30.000 volts, con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm	€ 70,00
A.2	Attraversamenti di linee elettriche con tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts, linea tecnologica con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali.	€ 140,00
A.3	Attraversamenti di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone.	€ 280,00
Note per A.1 A.2 A.3	Per linea tecnologica si intende l'insieme delle infrastrutture (cavi o tubazioni) necessarie a trasmettere/condurre energia, dati, acqua, gas, teleriscaldamento, ecc. Il canone è stabilito per ogni opera indipendentemente dalla lunghezza e si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione, ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale (A1, A2 e A3). Per gli attraversamenti senza impatto paesaggistico (in sub alveo o inseriti all'interno delle strutture dei ponti, passerelle e tombinature) il canone è ridotto del 50 %, e non si applica l'imposta regionale; tale riduzione non si applica alle strutture affiancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti. Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica: negli attraversamenti aerei in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale; negli attraversamenti affiancati alle infrastrutture;	
P	Parallelismi	
P.1	Parallelismi di linee elettriche con tensione sino a 30.000 volts, con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm e recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini	€ 70,00 + € 1,00 al metro
P.2	Parallelismi di linee elettriche con tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts, linea tecnologica con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali.	€ 140,00 + € 2,00 al metro
P.3	Parallelismi di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone.	€ 280,00 + € 3,00 al metro
Note per P.1 P.2 P.3	Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un importo fisso più un costo a metro. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione, ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale (P1, P2 e P3). Per i parallelismi senza impatto paesaggistico (in sub alveo o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzate), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle strutture affiancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali il canone si calcola per sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali. Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica: nei parallelismi aerei in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale; nei parallelismi affiancati alle infrastrutture;	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi	€ 70,00 Canone minimo € 70,00
Note per C.1	Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5,00 Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà	
C.2	Passerelle - ponti - tombinature - sottopassi	€ 4,00 per metro quadro Canone minimo € 140,00
Note per C.2	Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia	
Note per C.1 C.2	Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del comitato istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006. Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione del 50%. Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subisce variazione. Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone è raddoppiato. La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone raddoppiato. Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica con le seguenti modalità: Qual'ora l'intradosso dell'impalcato del ponte sia ad una altezza inferiore a mt. 10,00 dalla sommità della scarpata l'imposta regionale si applica su tutta la proiezione della superficie dell'impalcato del ponte. Altezze inferiori limitano la movimentazione dei mezzi d'opera per la manutenzione dell'alveo. In caso l'intradosso dell'impalcato del ponte fosse ad una altezza superiore a mt. 10,00 e fossero presenti pile o spalle all'interno dell'area demaniale l'imposta si applica per la sola superficie occupata dalle stesse.	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S	Scarichi	
S.1	Acque meteoriche, scarichi di fognature privati residenziali	€ 70,00 Canone minimo € 70,00
Note per S.1	Il canone è applicato ad ogni bocca di scarico.	
S.2	Tutti gli altri scarichi: scaricatori di drenaggio delle reti urbane, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriali, commerciali, ecc.	€ 140,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Canone minimo € 140,00
Note per S.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 140,00; da 16 a 30 cm € 280,00; da 31 a 45 cm € 420,00; ecc...)	
Note per S.1 S.2	Per gli scarichi sono applicati i seguenti parametri correttivi: per gli scarichi dotati di volarizzazione totale è applicato una riduzione del canone del 50%; per gli scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero; per gli scarichi esistenti non volarizzati che non rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è raddoppiato. Per queste tipologie di opere l'imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzate	
T	Transiti arginali e Rampe di collegamento	
T.1	Singole autorizzazioni di transito	€ 70,00
Note per T.1	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Nella stessa concessione sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. A tale concessione non si applica l'imposta regionale.	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici)	€ 140,00 per chilometro Canone minimo € 140,00
Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici. A tale concessione non si applica l'imposta regionale.	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	
T.4	Rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Pedonale	Gratuito
T.5	Rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Carrabile	€ 70,00 Cad.
Note per T.5	Le concessioni per le rampe arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà, il canone è riferito a singola rampa carrabile, ed è comprensivo del transito arginale regolato secondo le note per T.1. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1	Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 105,00 per ettaro Canone minimo € 70,00
Note per O.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. Gli interventi di sfalcio erba e il taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nullastata idraulico da rilasciare per singolo intervento. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente	
O.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali	€ 85,00 per ettaro Canone minimo € 70,00
Note per O.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O.3	Occupazione di area demaniale	€ 2,00 per metro quadro canone minimo € 70,00

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il canone si applica a metro quadro. Questa Opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere sono soggette a nulla-osta idraulico.	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 70,00
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	

Note Generali

- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 70,00 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato.
- Ai fini dell'applicazione e della determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica, si intendono per Enti pubblici esclusivamente quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
- I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
- I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica.
- Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
- Per quanto concerne il canone sulle concessioni per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. L'imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare.
- Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
- In caso sulla medesima area siano presenti più concessioni intestate ad uno stesso soggetto l'imposta regionale è applicata una sola volta sul canone più vantaggioso per l'ente.
- L'imposta regionale per l'occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
- Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.

Regime transitorio

Alle concessioni in essere alla data di pubblicazione della presente delibera verranno applicati i nuovi canoni a partire dall'annualità 2013 ai sensi dell'art. 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10. I decreti e i disciplinari delle suddette concessioni restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PRECARIE SU CANALI DI PERTINENZA
CONSORTILE A TERZI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI LOCALI

g) muro di sponda con plinto di fondazione

- fino a ml. 10.00	£. 6.000/ml.
- da ml. 11.00 a ml. 50.00	£. 4.000/ml.
- oltre i ml. 50.00	£. 2.000/ml.

h) canalizzazioni a cielo aperto complete di fondo e sponde in manufatto cementizio

- fino a ml. 10.00	£. 2.000/ml.
- da ml. 11.00 a ml. 50.00	£. 1.500/ml.
- oltre i ml. 50.00	£. 1.000/ml.

m) concessioni in uso di aree rese disponibili a seguito della tombinatura di canali di pertinenza consortile eseguite dal Consorzio

- fino a ml. 10.00	£. 15.000/ml.
- da ml. 11.00 a ml. 50.00	£. 7.500/ml.
- oltre i ml. 50.00	£. 4.000/ml.

Nell'ipotesi si realizzassero sull'area strutture sono applicabili le norme di cui ai commi A) e B) del presente atto.

n) utilizzazioni non agricole di acque consortili comunque compatibili con la gestione irrigua

- utilizzazioni temporanee	
- usi irrigui (orti o giardini non inseribili negli orari irrigui)	£/lt.sec x anno 100.000
- usi diversi	£/lt.sec x anno 150.000
- utilizzazioni permanenti	
- usi irrigui (orti o giardini non inseribili negli orari irrigui)	£/lt.sec x anno 50.000
- usi diversi	£/lt.sec x anno 75.000